

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.

Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Regime di aiuto
Art. 4	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 5	Iniziative finanziabili
Art. 6	Spese Ammissibili
Art. 7	Intensità del contributo
Art. 8	Modalità di presentazione della domanda
Art. 9	Avvio dell'iniziativa
Art. 10	Informazioni sul procedimento e nota informativa
Art. 11	Istruttoria delle domande
Art. 12	Modalità di concessione del contributo
Art. 13	Termini e modalità di rendicontazione della spesa
Art. 14	Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione
Art. 15	Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
Art. 16	Obblighi del beneficiario
Art. 17	Variazioni soggettive dei beneficiari
Art. 18	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art. 19	Ispezioni e controlli
Art. 20	Rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24. (Legge di stabilità), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) albergo diffuso: struttura ricettiva alberghiera di cui all'articolo 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che abbia presentato regolare SCIA presso il comune di competenza per lo svolgimento dell'attività, iscritta al Registro delle Imprese e al portale informatico WEB TOUR;
 - b) unità immobiliari: unità abitative aventi la composizione di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Art. 3
(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

Art. 4
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 33/2020, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a 10 anni.

2. Il proprietario richiedente individua l'albergo diffuso, e sottoscrive, in data antecedente alla domanda, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'unità immobiliare oggetto di contributo per un periodo minimo di dieci anni.

3. Il Beneficiario può riservare ad uso personale una sola unità immobiliare per un periodo massimo di tre settimane all'anno e salvo che il contratto/regolamento interno dell'albergo diffuso non preveda un periodo inferiore e comunque in conformità con le modalità stabilite dal contratto/regolamento interno stesso.

Art. 5 (Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità immobiliari;
 - b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nelle unità immobiliari.

Art. 6 (Spese ammissibili)

1. Per i lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili le spese relative
- a):
 - a) rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - b) rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - c) rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
 - d) riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
 - e) riparazione, integrazione o rinnovamento di:
 - 1) impianto elettrico;
 - 2) impianto di riscaldamento;
 - 3) impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
 - 4) impianto antifurto;
 - f) installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
 - g) installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne;
 - h) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

2. Per gli acquisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili:
- a) acquisto di arredi da interni ed esterni;
 - b) acquisti di grandi elettrodomestici;
3. Sono ammissibili spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000,00 (duemila/00).
4. Per gli acquisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.
5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie, e materiali di consumo, nonché oggettistica, quadri e similari.
6. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

Art. 7

(Intensità del contributo)

1. L'intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità per ogni singolo beneficiario.

Art. 8

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.
2. La domanda di contributo è trasmessa al Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione (dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega)

previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente.

4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

7. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1.

9. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

- a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
 - 1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
 - 2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47 bis della L.R. 21/2016;
 - 3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
- c) copia dell'accordo di cui all'articolo 4 comma 2;
- d) solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare/socio di un'impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;

- e) in caso di comproprietà, copia della procura di cui al comma 7;
- f) in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 4.

10. La documentazione di cui al comma 9 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.

11. La relazione di cui al comma 9, lettera a), nonché le dichiarazioni di cui al comma 9 lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:

- 1) con firma digitale;
- 2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 9 (Avvio dell'iniziativa)

1. Per l'avvio delle iniziative di cui all'articolo 5 si intende:
- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

Art. 10 (Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la Regione predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 11 (Istruttoria delle domande)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente

regolamento e dal decreto di cui all'articolo 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione causa esclusione.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
- b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui all'articolo 8, comma 2 utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;
- c) presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata di cui all'articolo 8, comma 2;
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
- f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 12

(Modalità di concessione del contributo)

1. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande che approva le domande ammesse a contributo, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000 sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 13

(Termini e modalità di rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui al comma 6.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

6. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati;
- b) copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso);
- c) dichiarazione che la documentazione di spesa trasmessa al fine della rendicontazione è conforme ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali e che la stessa è relativa all'iniziativa finanziata;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) copia del contratto stipulato con l'albergo diffuso per l'affidamento definitivo, e per la durata di dieci anni, della gestione dell'unità immobiliare oggetto del contributo.

7. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario.

8. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa:

- bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

9. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

10. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

11. La copia del contratto di cui al comma 6, lettera e) può essere differita fino a 120 giorni dopo la presentazione della rendicontazione. In tal caso l'erogazione del contributo resta sospesa.

12. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel Bando di cui all'art. 8, comma 1, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

13. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi di cui al comma 12.

Art. 14

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell'iniziativa relativa alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo per l'approvazione secondo le modalità stabilite dal Bando.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di turismo procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 13, comma 6 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Art. 15

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art.16

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) a collocare e mantenere le unità immobiliari oggetto di contributo nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a 10 anni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 13, comma 6, lettera e) o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente;
- c) consentire ispezioni e controlli;
- d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera b), e d), il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali obblighi entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal primo anno successivo all'avvio del contratto, salvo successiva dichiarazione sostitutiva attestante i fatti modificativi, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi del fatto modificativo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione iniziale o di eventuale successiva dichiarazione qualora dovuta di cui al comma 2, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo procede ai controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. Prima di disporre i controlli previsti dal comma 3, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo ha facoltà di sollecitare l'invio di una delle dichiarazioni

sostitutive di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 17

(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. In caso di variazioni del proprietario dell'unità immobiliare per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 16 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al proprietario originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, il proprietario subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul Bando, entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Art. 18

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;
- b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti ai sensi dell'articolo 16;
- f) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e d) dal soggetto subentrante secondo le seguenti modalità:
 - 1) revoca del 100% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno nei primi due anni dalla concessione;
 - 2) revoca del 80% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al terzo anno dalla concessione;
 - 3) revoca del 50% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al quarto anno dalla concessione;
 - 4) revoca del 40% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al quinto anno dalla concessione;
 - 5) revoca del 30% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno al sesto anno dalla concessione;
 - 6) revoca del 20% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 16 lettere b) e d) viene meno negli ultimi due anni dallo spirare del termine dei vincoli stessi.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10bis della legge 241/1990.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 19
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'articolo 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

Art. 20
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.